



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 609

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (DL) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) INERENTI LA STRATEGIA PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 1-02 LUCERNATE: DIMENSIONE UMANA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

CUP C42H22000940006 - CIG B6E09FCCE7

*** * ***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì dodici del mese di marzo (12/03/2026),

TRA

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per la sua carica presso la casa comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 113/2024, di seguito per brevità denominato nel presente atto "Ente

committente"

E

Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici

costituito tra **TAU Engineering S.r.l.** (capogruppo e mandataria con poteri di rappresentanza), via Ettore Ciccotti 3, Codice Fiscale/Partita IVA n. 11045890966 e iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero MI-2575109, **STUDIOSILVA S.R.L.** (mandante), con sede legale in Bologna, via Mazzini 9/2, Codice Fiscale/Partita IVA n. 02780350365 e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero BO-434637, nella persona di **GIORGIO MORINI**, giusta procura conferita con la scrittura privata di costituzione del Raggruppamento autenticata dal notaio Maria Clementina Binacchi, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, repertorio n. 57062, raccolta n. 24143, registrata a Milano-DPII il 15/10/2025 al n. 104718 serie 1T, agli atti d'ufficio, di seguito "Affidatario".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - del Comune di Rho n. 464 del 13.05.2025 sono stati approvati gli atti relativi al servizio di direzione lavori e di coordinamento sicurezza in fase

di esecuzione inerenti la strategia ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana - azione 1-02 Lucernate: dimensione umana e sostenibilità ambientale - CUP C42H22000940006, e contestualmente si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho di procedere all'indizione della gara e all'aggiudicazione dell'appalto del Servizio;

- con Determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Centrale Unica di Committenza - n. 488 del 16.05.2025 si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante il sistema della procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

- con Determinazione del Direttore Area 4 - Ufficio Centrale Unica di Committenza - n. 939 del 28.08.2025 si aggiudicava, in corrispondenza dei verbali di gara, il Servizio in parola a favore del Raggruppamento Temporaneo di Operatori economici da costituire tra TAU Engineering S.r.l. e STUDIOSILVA S.R.L., con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 78,47 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 20,00 avendo offerto un ribasso pari al 100% sull'importo

assogettabile a ribasso del servizio posto a base di gara e quindi un punteggio complessivo pari a 98,47 punti;

- con determinazione del Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - n. 1025 del 19/09/2025 si approvava il quadro economico dell'intervento e si adottavano i relativi impegni di spesa;

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a euro 150.000,00;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) delle imprese:

✓ TAU ENGINEERING SRL: rilasciata da INAIL con documento protocollo n. INAIL_52245784 e validità sino al 03/05/2026;

✓ STUDIO SILVA SRL: rilasciata da INPS con documento protocollo n. INPS_47685638 e validità sino al 02/06/2026;

- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 l'Ente committente riconosce all'Affidatario un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale;

- l'Affidatario ha costituito garanzia definitiva per un importo di euro 2.085,84 con polizza fideiussoria n.

2212474 emessa in data 30/09/2025 da REVO INSURANCE SPA;

- TAU ENGINEERING SRL ha consegnato la Polizza RC professionale PI-52721119L0 di ARCH INSURANCE (EU) DAC;
- STUDIOSILVA SRL ha consegnato la Polizza RC professionale 1/2651/122/203414595 di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene affidato dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
- disciplinare di gara;
- verbali di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte di gara.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente affida all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con determinazione Area 4 - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - n. 939 del 28.08.2025, i seguenti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che formano oggetto di un incarico unitario e, segnatamente: direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008, per il servizio inerente la strategia ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana - AZIONE 1-02 LUCERNATE: dimensione umana e sostenibilità ambientale - CUP C42H22000940006 - CIG B6E09FCCE7.

2. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la

normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

3. Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene.

5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore dell'intervento, nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.

6. L'offerta dell'Affidatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione,

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

7. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione dell'Ente committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per l'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specialis* di gara.

8. L'Affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

9. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

10. La disciplina di dettaglio del servizio è contenuta, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri documenti di gara.

Articolo 3 - Modalità esecutiva delle prestazioni

1. L'Affidatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto di affidamento.

2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel Capitolato, unitamente con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.

3. L'Affidatario del servizio, fermo quanto stabilito all'art. 2, comma 7, del presente contratto, può valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il Responsabile Unico del Progetto può, in ogni momento,

chiedere all'Affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Articolo 4 - Compenso professionale e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro **43.385,44** (euro quarantatremilatrecentoottantacinque/44), oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 41.716,77 per prestazioni professionali ed euro 1.668,67 per contributo previdenziale 4%.

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Contratto ed è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

3. Il predetto corrispettivo si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte dettagliatamente nel Capitolato.

4. I termini di pagamento all'articolo 12 del Capitolato a cui si rinvia, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 4Bis - Misure di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente committente prevede le seguenti clausole di rinegoziazione. Tali clausole si applicano nei casi in cui la variazione del costo dei lavori su cui si calcola il valore dei servizi di ingegneria e architettura si dimostra in corso d'opera superiore alla percentuale del 30%. La sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora la richiesta di revisione sia avanzata da parte dell'Affidatario, il Responsabile Unico del Progetto provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dall'Ente committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte

svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

4. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: 71200000-0, l'aggiornamento avverrà secondo quanto previsto all'apposta tabella prevista all'art. 13.1 del Capitolato a cui si invia.

5. Qualora l'Affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle circostanze menzionate nei commi che precedono, esso presenta istanza come previsto al comma 1 del presente articolo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle

retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

6. L'istanza di cui sopra non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dall'Ente committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

7. Il Responsabile Unico del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell'esecuzione.

8. L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere lo svolgimento del servizio o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile Unico del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

9. Qualora l'operatore economico, nell'espletamento del servizio, abbia formulato riserve, procedendo alla loro esplicazione nonché quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 211 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile Unico del Progetto attesta il rispetto della presente condizione.

10. In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.

Articolo 5 - Durata dell'incarico e termini

1. I tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere come risultante dal cronoprogramma approvato (presumibilmente non meno di 420 giorni) con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e con l'emissione del certificato di collaudo, accompagnato da tutta la documentazione strumentale per la corretta

rendicontazione alla Regione Lombardia dell'intervento, così come prescritto dalla linea di finanziamento del bando.

2. I termini decorrono dalla data di comunicazione comunicazione del RUP di procedere alla consegna dei lavori.

3. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il Responsabile Unico del progetto procederà tramite ordini scritti ad indicare - a proprio insindacabile giudizio - i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

4. Per quanto non previsto al seguente articolo si rinvia al Capitolato.

Articolo 6 - Penali

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del Contratto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Progetto indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili all'Ente Committente, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale

giornaliera in misura pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

3. L'Ente committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulla garanzia dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente committente a causa dei ritardi.

**Articolo 7 - Obblighi dell'Affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs..

3. Rimane strettamente a carico dello stesso Affidatario il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

4. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Articolo 7-bis - DURC e regolarità contributiva

1. L'Affidatario è tenuto a mantenere per tutta la durata del contratto la regolarità contributiva nei

confronti di INPS, INAIL ed eventuali Casse Edili competenti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'Affidatario si impegna altresì a garantire la costante validità del DURC, provvedendo ad ogni necessario aggiornamento e consentendo all'Ente committente la verifica d'ufficio in qualsiasi momento.

3. La perdita della regolarità contributiva o l'impossibilità di acquisire un DURC in corso di validità costituiscono grave inadempimento, con facoltà per l'Ente committente di sospendere i pagamenti, applicare le misure di tutela previste dalla legge ed eventualmente procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell'Ente committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Contratto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Ente committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Ente committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per

fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

3. Su richiesta scritta del Responsabile Unico del Progetto, o di altra figura delegata dall'Ente committente, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

4. L'Affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte dell'Ente committente, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

5. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

6. In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

7. Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

8. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal Responsabile Unico del Progetto.

9. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile Unico del Progetto o ad altra figura delegata dall'Ente committente per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dall'Ente committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

10. Dovranno essere effettuate, al Responsabile Unico del Progetto e ad altra figura delegata dall'Ente committente, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

11. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del

Progetto o da altra figura delegata dall'Ente committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dall'Ente committente.

12. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

13. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità all'Ente committente, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente committente quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili all'Ente committente qualora lo stesso Ente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

**Articolo 10. Verifiche del committente sullo
svolgimento delle attività**

1. L'Ente committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante il Responsabile Unico del Progetto, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'Ente Committente.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'Ente committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni

contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Ente committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà dell'Ente committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire all'Ente committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni

caso ferma la facoltà dell'Ente committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell'Ente committente, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta.

7. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

8. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti dell'Ente committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Affidatario dei lavori.

Articolo 11 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nelle ipotesi elencate all'art. 18 del Capitolato, nonché qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile anche negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato tecnico prestazionale.

4. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

5. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle di cui al presente articolato o in esso richiamate, ma tali da compromettere il rispetto dei

contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal Responsabile Unico del Progetto con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

6. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

7. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali per ritardi accertati.

8. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

9. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Committente procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al

momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

Articolo 13 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. L'Ente recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informazione antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto

di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Affidatario è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Affidatario di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, l'Ente committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Affidatario sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente committente e/o a terzi.

Articolo 15 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Affidatario è tenuta/o a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione dell'Ente committente;
- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Affidatario si impegna, su richiesta dell'Ente committente, a restituire o distruggere tutti i dati

personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

**Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei

pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 17 - Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 18 - Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 19 - Whistleblowing

1. L'Affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. L'Affidatario si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Affidatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 20 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 21 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Rho**, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- TAU Engineering S.r.l., Via Ettore Ciccotti, 3 - 20161 Milano - PEC: tau@pec.tauengineering.net

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

**Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 23 - Controversie e foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

2. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Articolo 24 - Rinvio al Capitolato tecnico
prestazionale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, disciplinato o richiamato nel presente contratto, le Parti convengono che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel *Capitolato tecnico prestazionale* e nei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la rimanente documentazione di gara, inclusi il Disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'Affidatario, i chiarimenti e le integrazioni intervenute nel corso della procedura.

2. Le norme contenute nel Capitolato tecnico prestazionale integrano le previsioni contrattuali e prevalgono sulle stesse in caso di lacuna, incompletezza o necessità di dettaglio tecnico-esecutivo, fatta salva la prevalenza del presente contratto laddove questo disciplini in modo espresso, puntuale e inderogabile specifici obblighi o diritti delle Parti.

3. Resta comunque fermo che l'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, dei relativi Allegati, e di ogni altra disposizione normativa applicabile.

Articolo 25 - Approvazione specifica clausole

1. L'Affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto ed in particolare delle seguenti: articoli 6 (penali), 10 (verifiche), 7-bis (DURC), 11 (subappalto), 12 (risoluzione), 13 (recesso), 15 (riservatezza), 16 (tracciabilità).

2. L'Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola Menotti, firmato digitalmente.

Per l'Affidatario

Giorgio Morini, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, **Dr. Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io

Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.